



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

Dr. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

dott.ssa Della Valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
30	12/07/2016	52	6	7	0

Oggetto:

***DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI
BOSCHIVI ANNO 2016.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- b. il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
- c. la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- d. il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- e. il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- f. la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- g. la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);
- h. la Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 8 agosto 2014 con cui è stato approvato il Piano regionale triennale 2014 - 2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, pubblicata sul BURC n. 58 del 11 agosto 2014;

ATTESO

- a. che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente UOD "Foreste" emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno;
- b. che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
- c. che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15/06/2016, la comunicazione del Sottosegretario di Stato ad oggetto: "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2016. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", nella quale si indica che "i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo nel periodo estivo, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno 2016 e termineranno il 30 settembre 2016";

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;



Giunta Regionale della Campania

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. "Foreste" 07 della D.G. 52 06 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. medesima,

DECRETA

per le per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

- di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal **14 luglio al 20 settembre 2016**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art. 14, comma 8, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata, fatti salvi gli interventi d'urgenza, determinati dal Servizio Fitosanitario Regionale, in particolare per la bruciatura di piante affette dal Virus della Tristezza degli agrumi causata dal "Citrus Tristeza Virus" (CTV), la cui lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana (Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, GU Serie Generale n. 23 del 29.01.2014), effettuati esclusivamente sotto il controllo congiunto del Servizio Fitosanitario regionale e Servizio Antincendio Boschivo.

Si richiama, inoltre, l'attenzione:

1. sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
2. sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
3. sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
4. sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
5. sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
6. sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
7. sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si invitano:

1. le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla



Giunta Regionale della Campania

prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, nonché riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

2. le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Servizi Territoriali Provinciali" di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 52 06 – della Regione Campania;
3. il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Napoli, le Comunità Montane e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.

Ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.

Il presente Decreto è inviato alla all'Ufficio Staff del Capo di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC, alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: U.O.D. "Foreste" (52 06 07) ed U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale" di Avellino (52 06 15), Benevento (52 06 16), Caserta (52 06 17), Napoli (52 06 18) e Salerno (52 06 19), alla Direzione Generale Lavori pubblici e Protezione civile: U.O.D. "Protezione civile, Emergenza e Post-emergenza" (53 08 06), per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.

DIASCO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE

DAL 20/07/2016 AL 20/09/2016

OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

LEGGESSE

